

RG 54-1/ /2024

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Il giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi;

esaminato il ricorso depositato da , residente in Rimini (RN), via Coletti n. 40, con l'ausilio dell'OCC nelle persone dell'avv.to Mangani Monia e Patrizia Giuliano, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

viste le integrazioni e le rettifiche depositate in data 23.6.2024 a seguito dell'ordinanza del 3.6.2024;

premesso che la iniziale relazione depositata dall'OCC era del tutto insufficiente ai fini dell'ammissibilità della procedura, posto che – essendo stata redatta in data 3.8.2023 a fronte di un ricorso depositato in Tribunale in data 22.4.2024 (ossia ben oltre 8 mesi dopo)- non poteva esprimere alcun giudizio di attendibilità e completezza dei dati e delle informazioni ivi contenuti (tanto è vero che, come segnalato nella precedente ordinanza del 3.6.2024, numerose erano le informazioni dissonanti);

ritenuto che una tale prassi non possa dirsi conforme al dettato dell'art.68 co. 2 CCI, con conseguente necessità di richiedere una nuova relazione attestativa;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente;

DECRETO

Per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Quanto alle condizioni di ammissibilità, il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,*

anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente che non ha mai esercitato impresa commerciale.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Dalla documentazione prodotta emerge la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta ad euro 131.225,02 a fronte di un patrimonio composto da entrate mensili da novembre 2023 pari ad euro 1650/1700 nonché dalla quota di TFR ereditata dalla madre defunta di euro 4.047,64 e dal ricavato della vendita dell'auto, venduta a trattativa privata per euro 10.500,00.

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante. Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti)
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno

generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede. A fronte delle precarie entrate di cui ha goduto il ricorrente sino all'anno 2022, infatti, i finanziamenti accesi dallo stesso si sono resi necessari per soddisfare esigenze primarie proprie e dei propri familiari, di talché, anche se si può ravvisare colpa in capo a per aver contratto finanziamenti sproporzionati rispetto alle proprie capacità reddituali, non può ravvisarsi in capo allo stesso la più stringente condizione ostativa di cui all'art. 69 CCI.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art, 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159

Dalla relazione dell'OCC in persona del Gestore, si evince, quanto al punto sub. a), vale a dire le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che l'origine del sovraindebitamento risale all'aiuto economico che ha dovuto apprestare alla propria madre (a seguito della malattia di quest'ultima riscontrata nel 2020 con successivo decesso nel 2021) e alla sorella (necessitante di cure odontoiatriche non rimandabili e non mutuabili); altra causa del sovraindebitamento è da ravvisarsi nella pandemia COVID che ha comportato per il ricorrente la messa in cassa integrazione dalla data dell'8 marzo 2020 a luglio 2020 (con prima indennità, tuttavia, percepita solo a luglio 2020).

In relazione al punto sub. b), le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono legate ad una entrata reddituale -che si è definita solo nel novembre del 2023 tramite contratto di assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Milano della catena Meniger Hotels- troppo esigua per poter far fronte alle obbligazioni maturate in assenza di ulteriori entrate.

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la veridicità dei dati esposti.

Con riguardo all'indicazione dei costi presunti della procedura, il Gestore li ha indicati in euro 2.980,06 per compenso dell'OCC e del gestore.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, si precisa che la stessa prevede quanto segue:

proposta: pagamento dei creditori nelle seguenti percentuali:

i) prededuzioni (OCC): 100%

ii) privilegiati: 100%;

iii) chirografari: 16%

piano: messa a disposizione a favore della procedura delle seguenti somme:

- Euro 250,00 al mese per 13 mensilità per 5 anni (euro 16.250,00);
- Euro 4.047,64 a titolo di TFR ereditato dalla madre;
- Euro 10.500,00 quale somma ricavata dalla vendita dell'auto

In merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, si evidenzia che la proposta non risulta conforme a tale prescrizione, non prevedendo l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, materialmente da corrispondersi solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso.

Per i restanti creditori, invece, i pagamenti sono previsti come segue:

- a) versamento su conto corrente vincolato alla procedura della somma di euro 17.527,70 e pagamento al 100% dei creditori privilegiati;
- b) versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul predetto conto corrente della somma di euro 250,00 per 13 mesi per 5 anni;

Sono previsti tre riparti in favore dei creditori chirografi:

- i) all'esito del primo biennio;

- ii) all'esito del quarto anno;
- iii) alla chiusura della procedura (per il residuo 10%).

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e dispone la comunicazione ai creditori, riservando ogni successiva valutazione all'esito di eventuali contestazioni da parte dei creditori.

Si fa sin d'ora che trattandosi di proposta di ristrutturazione dei debiti e non di liquidazione controllata non è corretto quanto affermato nel ricorso ove viene precisato che "gli importi sono suscettibili di precisazione e diminuzione in considerazione delle spese della procedura che dovranno essere sostenute (es. tenuta conto, pubblicità) e altresì in considerazione di ulteriori crediti che potranno essere precisati dai creditori".

Si ricorda, infatti, che la proposta ex art. 67 e ss. CCI, nel momento in cui è accettata dai creditori, è vincolante sia per questi ultimi sia per i creditori: la vincolatività concerne sia i tempi di pagamento sia il *quantum*. Pertanto, qualsiasi sopravvenienza non già contemplata nel piano rende quest'ultimo inseguito, con le conseguenze di legge. E' onere della parte, infatti, prevedere nel piano sia le spese di procedura sia l'elenco completo di tutti i creditori come risultante a seguito di circolarizzazione. In assenza di modifica integrativa circa il fondo spese, modifica pur richiesta con ordinanza del 3.6.2024, si dovrà considerare che la somma di euro 2.980,06 sia comprensiva anche delle spese di gestione della procedura, non essendo queste- nella procedura prescelta dal ricorrente- oggetto di liquidazione e quantificazione da parte del GD, bensì necessariamente oggetto di appostamento nel piano e nella proposta. Al termine dell'esecuzione, dunque, ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCI, il giudice valuterà la diligenza mostrata dal Gestore nel corso della procedura e considererà rientranti nella voce "spese di procedura" tutte le spese maturate in prededuzione nel corso della procedura (e, dunque, sia le spese di gestione sia il compenso del Gestore).

Nel caso, poi, di scoperta di creditori anteriori alla procedura ulteriori rispetto a quelli qui indicati, si adotteranno i provvedimenti di cui all'art. 72 CCI.

Si prende atto che non vi è richiesta di misure protettive.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, allegando a tale relazione la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e delle eventuali osservazioni ricevute nonché indicando le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa;

che l'OCC allegghi alla relazione il prospetto del soddisfacimento previsto per i creditori in base alla proposta.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Rimini, 17.7.2024

Il giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rossi